*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 160° - Numero 68**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 21 marzo 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco



### Comitato interministeriale per la programmazione economica



## CIRCOLARI

### Ministero dell'economia e delle finanze



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

**Ministero dell'economia e delle finanze**



**Ministero dell'interno**



**Ministero della salute**



**Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2019.

**Migliore individuazione del perimetro afferente cinque immobili apportati e/o trasferiti al Fondo immobili pubblici.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;

Visti i decreti del 23 dicembre 2004 (decreto di apporto, I decreto di trasferimento e II decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobili pubblici» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno, del 15 dicembre e del 24 dicembre, dell'anno 2004, con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi art. 4 decreto legge n. 351/2001»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«accordo di indennizzo»);

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtù del citato accordo di indennizzo, si è provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito l'«art. 4») che prevede che «A migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti ancorché con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, già di proprietà del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze »;

Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili, di provvedere ad una più puntuale identificazione e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha già proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso art. 4;

Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art 3, comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;

Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle finanze presuppongono un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa certificazione, affinché il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza, unità già facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Ciò, anche al fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 18 dicembre 2018, prot. n. 2018/18288/DGP-PA-FI, con la quale è stata trasmessa la certificazione prot. n. 2018/18246/DGP-PA-FI (di seguito «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al presente decreto, completa dell'elenco, parte integrante della medesima, di cinque beni immobili già conferiti al Fondo, redatta ai sensi dell'art. 4;

Visto che con la presentazione della certificazione è stata accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessità di individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella stessa, ricadenti nella proprietà del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;

Visto, altresì, il verbale dell'incontro tenutosi il 14 dicembre 2018 tra l'Agenzia del demanio e InvestiRe SGR S.p.a., in qualità di gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo tempo trasferiti e/o apportati al Fondo;

Considerato che per le unità immobiliari di cui alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4;

Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;

Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Decreta:

Gli immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici, di cui alla certificazione dell'Agenzia del demanio, prot. n. 2018/18246/DGP-PA-FI, trasferiti al medesimo Fondo in forza dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 e dei relativi decreti attuativi, sono meglio identificati e descritti nella certificazione allegata al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2019

*Il direttore generale del Tesoro:* RIVERA

*Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-181*

ALLEGATO

AGENZIA DELLE DOGANE

IL DIRETTORE

Prot. n. 2018/18246/DGP-PA-FI

Certificazione ai sensi dell'art. 4 DM 29/12/2005

Si rilascia la presente certificazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale in oggetto per cinque immobili di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante della certificazione, di seguito riportati per pronta visione:

1. VAB011401 – Busto Arsizio via Fratelli d'Italia;
2. ANB020301 – Ancona via Vanvitelli;
3. PSB022301 – Urbino via Bramante;
4. CNB020301 – Cuneo via Gobetti n. 27;
5. CAX0001 – Cagliari via Santa Gilla.

Per detti immobili si è proceduto, come previsto dal citato articolo, alle verifiche in accordo con i Fondi cui sono stati trasferiti o apportati gli immobili, riportando nell'elenco allegato il corretto perimetro definitivamente accertato nonché, nei campi note, gli estremi di precedenti provvedimenti o comunicazioni dell'Agenzia, ovvero eventuali note esplicative ritenute utili.

L'elenco allegato contiene altresì, per alcuni degli immobili sopraccitati, gli identificativi catastali, di seguito riportati, relativi a porzioni immobiliari sfuggite per errore materiale agli originari decreti emanati dall'Agenzia del demanio e richiamati negli originari decreti interministeriali di trasferimento e apporto ai Fondi:

ANB020301 – Ancona via Vanvitelli (rif. punto 2 in elenco)

| Catasto | Foglio | Particella | |
|---|---|---|---|
| Catasto Terreni | 7 | 1395 | |
| Catasto Terreni | 7 | 15 * | |
| Catasto Terreni | 7 | 24 * | |
| Catasto Terreni | 7 | 1445 * (già p.lle 29, 30 e 31) | |

Nota: trattasi di «ente urbano» non rilevante quale integrazione effettiva di perimetro.

PSB022301 – Urbino via Bramante (rif. punto 3 in elenco)

| Catasto | Foglio | Particella | |
|---|---|---|---|
| Catasto Terreni | 265 | 1988 | |
| Catasto Terreni | 265 | 2099 | |

Nota: compresa la porzione di area esterna dell'immobile, di ridottissima consistenza, insistente su parte della particella 1223.

CAX0001 – Cagliari via Santa Gilla (rif. punto 5 in elenco)

| Catasto | Foglio | Particella | Subalterno |
|---|---|---|---|
| Catasto Fabbricati | A/18 | 8203 | 2 |
| Catasto Fabbricati | A/18 | 8203 | 1 |

Nota: tali subalterni comprendono sia le porzioni di cui al decreto integrativo di questa Agenzia del 29 gennaio 2009 sia quelle originariamente individuate con decreto del 14 dicembre 2004.

Avuto riguardo alle valutazioni degli immobili redatte dell'esperto indipendente, si certifica che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito.

*Il direttore:* CARPINO

## Ricognizione immobili trasferiti al F.I.P.
## Certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto 29 dicembre 2005

| N | CODICE | REGIONE | COMUNE (PROVINCIA) | INDIRIZZO | DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO | DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio | DESCRIZIONE | IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TIPO | SEZIONE / FOGLIO | Particelle | Subalterni |
| 1 | VAB011401 | LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO (VA) | Via Fratelli D'Italia civici 7-7/A-7/B | Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 | Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 | Uffici | F | BU/16 | 461 | 503 |
| | | | | | | | | | | | |

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile. Rientra altresì nel perimetro di proprietà FIP la porzione costituita da parte degli spazi al piano secondo interrato, indicata come "area condominiale ad uso esclusivo" sulla planimetria catastale del sub. 503. Si fa avvertenza che il sub. 504 della particella 461, non è compreso nella consistenza dell'immobile trasferito al FIP.

| N | CODICE | REGIONE | COMUNE (PROVINCIA) | INDIRIZZO | DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO | DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio | DESCRIZIONE | IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TIPO | SEZIONE / FOGLIO | Particelle | Subalterni |
| 2 | ANB020301 | MARCHE | ANCONA (AN) | Via Lungomare Luigi Vanvitelli civici 26-snc<br>Largo Dante Alighieri snc<br>Vicolo della Serpe snc | Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 | Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002<br>Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009 | Ente urbano | T | 7 | 15 | |
| | | | | | | | Ente urbano | T | 7 | 24 | |
| | | | | | | | Ente urbano | T | 7 | 25 | |
| | | | | | | | Ente urbano | T | 7 | 27 | |
| | | | | | | | Area Urbana | T | 7 | 1395 | |
| | | | | | | | Ente urbano | T | 7 | 1445 | |
| | | | | | | | Ente urbano | T | 7 | 1470 | |
| | | | | | | | Ente urbano | T | 7 | 1471 | |
| | | | | | | | Ente urbano | T | 7 | 1472 | |
| | | | | | | | Ente urbano | T | 7 | 1473 | |
| | | | | | | | Caserma | F | 7 | 15 | 1 |
| | | | | | | | | | | 24 | 6 |
| | | | | | | | | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | 1445 | 1 |
| | | | | | | | | | | 1472 | |
| | | | | | | | Area Urbana | F | 7 | 27 | |
| | | | | | | | Area Urbana | F | 7 | 1470 | |
| | | | | | | | Area Urbana | F | 7 | 1471 | |
| | | | | | | | Area Urbana | F | 7 | 1473 | |

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare. Con il Decreto del 29/01/2009 l'Agenzia del Demanio ha ulteriormente individuato l'immobile.
Si precisa che non rientra nel perimetro sopra descritto l'area, di mq 220, già destinata a sede stradale, di proprietà del Comune di Ancona compresa nella recinzione del Complesso Immobiliare.

| N | CODICE | REGIONE | COMUNE (PROVINCIA) | INDIRIZZO | DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO | DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio | DESCRIZIONE | IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TIPO | SEZIONE / FOGLIO | Particelle | Subalterni |
| 3 | PSB022301 | MARCHE | URBINO<br>(PU) | Via Donato Bramante<br>civico 23 | Trasferimento II<br>del 23/12/2004<br>G.U. 303<br>del 28/12/2004 | Decreto<br>del 19/07/2002<br>G.U. 183<br>del 06/08/2002<br><br>Decreti<br>del 16/03/2016<br>G.U. 69<br>del 23/03/2016 | Uffici | F | 265 | 1988 | 1 |
| | | | | | | | Uffici | F | 265 | 1988 | 2 |
| | | | | | | | Uffici | F | 265 | 1988 | 3 |
| | | | | | | | Ente Urbano | T | 265 | 1988 | --- |
| | | | | | | | Ente Urbano | T | 265 | 2099 | --- |

NOTE: Trattasi di Intero Immobile, identificato al catasto terreni con le particelle 1988 e 2099 del foglio 265 e da porzioni di immobile insistenti, per la proiezione verticale, su parte della particella 78 del medesimo foglio nonché da porzione di area cortilizia insistente su parte della particella 1223 del foglio 265.

| N | CODICE | REGIONE | COMUNE (PROVINCIA) | INDIRIZZO | DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO | DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio | DESCRIZIONE | IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TIPO | SEZIONE / FOGLIO | Particelle | Subalterni |
| 4 | CNB020301 | PIEMONTE | CUNEO | Via P. Gobetti, 27<br>Via G.B. Bongiovanni, 32<br>Via San Giovanni<br>Bosco, 13/b | Apporto del 23/12/2004 pubblicato su G.U. n. 303 del 28/12/2004 | Decreto del 17/09/2004 pubblicato su G.U. n. 224 del 23/09/2004<br><br>Decreto di rettifica del 01/06/2012 pubblicato su G.U. n.130 del 06/06/2012<br><br>Decreto di conferma della proprietà dello Stato del 12/04/2017 pubblicato su G.U. n.91 del 19/04/2017 | Uffici | F | 83 | 80 | 22 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 23 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 24 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 25 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 26 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 27 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 28 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 29 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 30 |
| | | | | | | | Uffici | F | 83 | 80 | 31 |
| | | | | | | | Cabina elettrica | F | 83 | 80 | 32 |
| | | | | | | | Bene comune non censibile | F | 83 | 80 | 33 |
| | | | | | | | Bene comune non censibile | F | 83 | 80 | 37 |
| | | | | | | | Cabina metano | F | 83 | 487 | --- |
| | | | | | | | Ente Urbano | T | 83 | 487 | --- |

NOTE:
Trattasi di porzione di complesso immobiliare. Con il Decreto del 01/06/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/09/2004.
Con Decreto del 12/04/2017 è stata confermata la proprietà in capo allo Stato, e non al FIP, della porzione immobiliare ad uso residenziale compresa nella scheda CNB0203, compresa nel decreto originario pubblicato sulla G.U. n.224 del 23/09/2004 ed all'attualità individuata al CF con i sub. da 4 a 21 del mapp.80 fg. 83.

| N | CODICE | REGIONE | COMUNE (PROVINCIA) | INDIRIZZO | DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO | DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio | DESCRIZIONE | IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TIPO | SEZIONE / FOGLIO | Particelle | Subalterni |
| 5 | CAX0001 | SARDEGNA | CAGLIARI (CA) | Via Santa Gilla snc | Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 | Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004<br><br>Decreti del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009 | Uffici | F | A/18 | 8203 | 2 |
| | | | | | | | Cabina elettrica | F | A/18 | 8203 | 1 |
| | | | | | | | Ente Urbano | T | 18 | 8203 | --- |

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
Con due Decreti, entrambi del 29/01/2009, l’Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l’individuazione dell’immobile e quella del precedente Decreto del 14/12/2004.

**19A01900**

DECRETO 14 marzo 2019.

**Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 28 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2019, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

*a)* fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 2,15%;

*b)* fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 2,70%;

*c)* fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 2,90%;

*d)* fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 2,85%;

*e)* oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 2,75%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

*a)* fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,15%;

*b)* fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,70%;

*c)* fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%;

*d)* fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%;

*e)* oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,85%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 14 marzo 2019

*Il Ministro:* TRIA

**19A01842**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 2019.

**Approvazione del certificato per assegnazione, nell'anno 2019, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2018 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali.**

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane»;

Ritenuto che Città metropolitane e liberi consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto art. 1-*bis* del decreto-legge n. 599 del 1996;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna»;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di ridefinire il modello di certificazione e le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono compilare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

*Spesa ammissibile al rimborso*

1. L'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all'istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all'art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell'anno 2018, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione del modello.

Art. 2.

*Modello di certificazione e soggetti destinatari*

1. È approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di ente, con il quale i comuni, le province, le Città metropolitane, i liberi consorzi comunali, le comunità montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell'anno 2018, l'aspettativa per motivi sindacali - *rectius* distacco per motivi sindacali.

2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio contenuto nei sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, a decorrere dal 15 aprile 2019 e fino alle ore 14,00 del 31 maggio 2019.

Art. 3.

*Modalità, termini e specifiche di trasmissione*

1. La certificazione delle spese sostenute nell'anno 2018 per il personale di cui all'art. 2, punto 1, deve essere trasmessa al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 31 maggio 2019, a pena di decadenza.

2. Per la validità della comunicazione, la certificazione deve essere debitamente sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, dal responsabile del servizio finanziario, opportunamente e preventivamente censito nell'Area Certificati del sito web della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.

3. Il modello informatizzato potrà avere una veste grafica leggermente difforme dall'allegato cartaceo al presente decreto, senza tuttavia alterarne il contenuto.

4. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri sostenuti nell'anno 2018 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.

5. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

6. È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2019

*Il direttore centrale:* VERDE

ALLEGATO

**DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**
**DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE**
*Ufficio II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali*
*Trasferimenti speciali*

MODELLO A

# CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER IL DISTACCO SINDACALE CONCESSO AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

Comune di (Prov. )

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Considerato che l'espressione "aspettativa sindacale" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato;

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2019 per il distacco sindacale concesso nell'anno 2018 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

| Notizie sul Personale | | Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente) | Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ... | Importo del contributo richiesto |
|---|---|---|---|---|
| Cognome, Nome | Data di Nascita | | | |

La compilazione della certificazione **non è ancora conclusa**.
Se si ritiene di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella certificazione, cliccare sul tasto "CONFERMA" per concludere la compilazione. Se i contenuti risulteranno coerenti il presente messaggio sarà sostituito da uno di corretta compilazione e di invito ad apporre le firme da parte dei soggetti abilitati.

CONFERMA

9

**DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**
**DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE**
*Ufficio II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali*
*Trasferimenti speciali*

MODELLO A

# CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER IL DISTACCO SINDACALE CONCESSO AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

Amministrazione Provinciale / Libero Consorzio Comunale di (Prov. ) | | | | | | | | | | |

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Considerato che l'espressione "aspettativa sindacale" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale";

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n.8 relativa alla "Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane";

Vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n.2, concernente "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato;

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2019 per il distacco sindacale concesso nell'anno 2018 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

| Notizie sul Personale | | Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente) | Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ... | Importo del contributo richiesto |
|---|---|---|---|---|
| Cognome, Nome | Data di Nascita | | | |

La compilazione della certificazione **non è ancora conclusa**.
Se si ritiene di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella certificazione, cliccare sul tasto "CONFERMA" per concludere la compilazione. Se i contenuti risulteranno coerenti il presente messaggio sarà sostituito da uno di corretta compilazione e di invito ad apporre le firme da parte dei soggetti abilitati.

CONFERMA

9

**DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**
**DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE**
*Ufficio II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali*
*Trasferimenti speciali*

MODELLO A

# CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER IL DISTACCO SINDACALE CONCESSO AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

Città metropolitana di (Prov. ) | | | | | | | | | | |

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Considerato che l'espressione "aspettativa sindacale" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale";

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n.2, concernente "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato;

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2019 per il distacco sindacale concesso nell'anno 2018 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

| Notizie sul Personale | | Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente) | Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ... | Importo del contributo richiesto |
|---|---|---|---|---|
| Cognome, Nome | Data di Nascita | | | |
| | | | | |

La compilazione della certificazione **non è ancora conclusa**.
Se si ritiene di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella certificazione, cliccare sul tasto "CONFERMA" per concludere la compilazione. Se i contenuti risulteranno coerenti il presente messaggio sarà sostituito da uno di corretta compilazione e di invito ad apporre le firme da parte dei soggetti abilitati.

CONFERMA

9

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
*Ufficio II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali*
*Trasferimenti speciali*

MODELLO A

# CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER IL DISTACCO SINDACALE CONCESSO AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

Comunità Montana di (Prov. ) | | | | | | | | | | |

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Considerato che l'espressione "aspettativa sindacale" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato;

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2019 per il distacco sindacale concesso nell'anno 2018 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

| Notizie sul Personale | | Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente) | Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ... | Importo del contributo richiesto |
|---|---|---|---|---|
| Cognome, Nome | Data di Nascita | | | |
| | | | | |

La compilazione della certificazione **non è ancora conclusa**.
Se si ritiene di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella certificazione, cliccare sul tasto "CONFERMA" per concludere la compilazione. Se i contenuti risulteranno coerenti il presente messaggio sarà sostituito da uno di corretta compilazione e di invito ad apporre le firme da parte dei soggetti abilitati.

CONFERMA

9

**DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**
**DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE**
*Ufficio II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali*
*Trasferimenti speciali*

MODELLO A

## CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER IL DISTACCO SINDACALE CONCESSO AL PERSONALE DIPENDENTE

I.P.A.B. /A.S.P. di (Prov. ) Codice Ente

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Considerato che l'espressione "aspettativa sindacale" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato;

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2019 per il distacco sindacale concesso nell'anno 2018 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

| Notizie sul Personale | | Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente) | Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ... | | Importo del contributo richiesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Cognome, Nome | Data di Nascita | | | | |
| | | | | | |

La compilazione della certificazione **non è ancora conclusa**.
Se si ritiene di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella certificazione, cliccare sul tasto "CONFERMA" per concludere la compilazione. Se i contenuti risulteranno coerenti il presente messaggio sarà sostituito da uno di corretta compilazione e di invito ad apporre le firme da parte dei soggetti abilitati.

CONFERMA

9

19A01899

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2019.

**Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto 13 giugno 2017, recante: «Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria».**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», il quale, agli articoli 34 e seguenti, disciplina, tra l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

Visto, in particolare, l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, protocollo n. 195, e successive modifiche e integrazioni, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, così come prorogato con decreto ministeriale 2 maggio 2018, protocollo n. 342 per la durata di un anno dalla scadenza dell'originario mandato;

Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 285 del 5 novembre 2005 S.O. n. 176, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visti i decreti del 6 novembre 2008 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modifiche e integrazioni, con i quali è stato disposto l'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 105 dell'8 maggio 2006 - S.O. n. 115, recante «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015, protocollo n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 126 del 3 giugno 2015 S.O. n. 25) recante il «Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

Visti i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in attuazione del citato decreto 4 febbraio 2015 ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria in precedenza istituite;

Visti i decreti direttoriali 6 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni con i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito delle istanze pervenute dai vari Atenei tramite la banca dati Off. SSM, ha proceduto alla istituzione di nuove Scuole di specializzazione ai sensi dei nuovi ordinamenti di cui al richiamato decreto 4 febbraio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 13 giugno 2017 n. 402 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 163 del 14 luglio 2017 S.O. n. 38), recante la «Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» il quale, in attuazione del summenzionato art. 3, comma 3, del decreto 4 febbraio 2015 ha sostituito il precedente decreto ministeriale 29 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni recante «Standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005»;

Visti i decreti del 23 settembre 2017, del 28 settembre 2017 e del 5 luglio 2018 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con i quali, a far data dall'A.A. 2016/2017, è stato disposto l'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del richiamato decreto 13 giugno 2017 rispettivamente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018;

Visti i decreti direttoriali del 25 e 29 settembre 2017 e del 5, 9 e 10 luglio 2018, con i quali è stata disposta, a far data dall'A.A. 2016/2017, l'istituzione di nuove Scuole di specializzazione e l'accreditamento ai sensi del citato decreto 13 giugno 2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici rispettivamente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015 protocollo n. 68 che, con riferimento ai requisiti disciplinari di docenza delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici prevede

che «il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola»;

Visto l'art. 3 del più volte citato decreto 13 giugno 2017, nonché l'allegato 2 al suddetto decreto recante i «Requisiti generali di idoneità della rete formativa», cui lo stesso art. 3 rinvia;

Vista in particolare la lettera *b)* della sezione «Docenti e tutor» dell'anzidetto allegato 2, recante l'indicazione che il personale docente specifico della tipologia deve essere composto da almeno due professori di ruolo di prima e/o seconda fascia del settore scientifico di riferimento della tipologia della scuola;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 2, del richiamato decreto 13 giugno 2017, che prevede «[…] l'osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance. Limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio, fermo restando che l'accreditamento definitivo potrà essere conseguito al raggiungimento degli standard, dei requisiti e degli indicatori»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 399, come modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede che «per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della stessa legge»;

Considerato che l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 399, della summenzionata legge 30 dicembre 2018, n. 145 - che dispone che gli Atenei, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, non possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza anteriore al 1° dicembre 2019 - influisce in modo rilevante sulla possibilità per i medesimi Atenei di portare a termine, in tempi utili rispetto all'imminente tornata di accreditamento delle Scuole di specializzazione per l'A.A. 2018/2019, le procedure di assunzione necessarie a consentire il raggiungimento, da parte delle Scuole di specializzazione, del requisito della necessaria presenza nel corpo docente di almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare e/o nei settori scientifici disciplinari specifici per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 4 febbraio 2015 protocollo n. 68 e dell'art. 3 del decreto 13 giugno 2017, protocollo n. 402;

Tenuto conto che per talune Scuole di specializzazione ad oggi accreditate in via provvisoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 13 giugno 2017 il termine ultimo concesso per il raggiungimento dei suddetti requisiti di docenza scadrà a conclusione dell'A.A. 2017/2018 di riferimento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

Ritenuto, pertanto, alla luce della anzidette criticità emerse con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 399, della summenzionata legge n. 145/2018, di dover procedere ad una proroga del termine concesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 13 giugno 2017 alle Scuole di specializzazione che, ad esito delle precedenti tornate di accreditamento per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, sono state accreditate in via provvisoria fino all'A.A. 2017/2018 per mancanza dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 4 febbraio 2015 e all'art. 3 del decreto 13 giugno2017 e relativo Allegato 2 purché le stesse, alla data di chiusura delle procedure di accreditamento relative all'A.A. 2018/2019, dimostrino di aver già avviato le procedure necessarie a consentire il raggiungimento dei suddetti requisiti di docenza nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle Scuole di specializzazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla suddetta proroga espresso dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica nell'adunanza del 4 febbraio 2019;

Decreta:

## Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che ad esito delle precedenti tornate di accreditamento - anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 - sono state accreditate provvisoriamente fino all'A.A. 2017/2018 per mancanza dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, protocollo n. 68 e all'art. 3 del decreto 13 giugno 2017, protocollo n. 402 e relativo Allegato 2 il termine loro concesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 13 giugno 2017 è prorogato di un anno in presenza delle condizioni previste all'art. 2 del presente decreto.

## Art. 2.

1. La proroga di cui al precedente art. 1 si applica a condizione che gli Atenei presso i quali le anzidette scuole di specializzazione sono istituite dimostrino, alla data di chiusura delle procedure di accreditamento relative

all'A.A. 2018/2019, di avere adottato le deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle scuole di specializzazione.

2. La condizione di cui al comma 1 del presente articolo è verificata a cura dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica in sede di proposta di accreditamento per l'A.A. 2018/2019.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
BUSSETTI

*Il Ministro della salute*
GRILLO

**19A01879**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 8 marzo 2019.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonchè il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 26 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 nella Provincia di Lodi;

dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni:

Lodi:

piogge persistenti dal 26 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Brembio, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavenago d'Adda, Comazzo, Guardamiglio, Mairago, Massalengo, Montanaso Lombardo, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2019

*Il Ministro:* CENTINAIO

**19A01903**

DECRETO 11 marzo 2019.

**Iscrizione di varietà di soia al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 19 febbraio 2019 del Gruppo permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi;

Ritenuto concluso l'esame di conformità delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Responsabile |
|---|---|---|---|
| 18075 | Soia | Svelte | E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia |
| 18120 | Soia | Radiosa | E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia |
| 18140 | Soia | Nirvana | E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia |
| 18148 | Soia | Namaste | E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia |
| 18223 | Soia | Gerlinde | Freiheer Von Moreau Saatzucht GmbH |
| 18249 | Soia | Betty | Asociados Don Mario S.A.; Apsovsementi S.p.a. |
| 18258 | Soia | Benedetta | Asociados Don Mario S.A.; Apsovsementi S.p.a. |
| 18260 | Soia | Basak | Asociados Don Mario S.A.; Apsovsementi S.p.a. |
| 18609 | Soia | Panoramix | Delley Semences et Plantes SA |
| 18636 | Soia | EM Brezza | Schillinger Genetics Inc.; Sipcam Italia S.p.a. |
| 18638 | Soia | EM Luce | Schillinger Genetics Inc.; Sipcam Italia S.p.a. |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

*Il direttore generale:* GATTO

**19A01809**

DECRETO 11 marzo 2019.

**Variazione del responsabile della conservazione in purezza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 07 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

| Codice | Specie | Varietà | Vecchio responsabile della conservazione in purezza | Nuovo responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|---|
| 11853 | Frumento tenero | Arabia | Apsovsementi S.p.a. e CO.NA.SE. | Apsovsementi S.p.a. |
| 11241 | Frumento tenero | Lilliput | Apsovsementi S.p.a. e CO.NA.SE. | Apsovsementi S.p.a. |
| 15092 | Frumento tenero | Bisanzio | Apsovsementi S.p.a. e CO.NA.SE. | Apsovsementi S.p.a. |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

*Il direttore generale:* GATTO

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**19A01810**

DECRETO 11 marzo 2019.

**Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, Registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

*Articolo unico*

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre ditte con precedente decreto, viene modificata come di seguito riportato:

| Codice SIAN | Specie | Denominazione | Vecchio responsabile | Nuovo responsabile |
|---|---|---|---|---|
| 5343 | Barbabietola da zucchero | Punto | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 5723 | Barbabietola da zucchero | Lion 9703Aaron | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 5724 | Barbabietola da zucchero | Primera | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 11883 | Barbabietola da zucchero | Perfekta | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 14172 | Barbabietola da zucchero | Karioka | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 14174 | Barbabietola da zucchero | Troika | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 14175 | Barbabietola da zucchero | Mishel | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 15506 | Barbabietola da zucchero | Mitika | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 15507 | Barbabietola da zucchero | Lemoore | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 15508 | Barbabietola da zucchero | Collins | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 17244 | Barbabietola da zucchero | LS1210 | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |
| 17245 | Barbabietola da zucchero | LS1213 | Lion Seeds LTD | Lion Seeds LTD; Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z.o.o. |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

*Il direttore generale:* GATTO

**19A01811**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 marzo 2019.

**Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.».** (Determina n. 52/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'Area autorizzazione medicinali;

Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 20, contenente disposizioni particolari per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;

Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che posticipa al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 20 gennaio 2016, prot. n. 4879 del 20 gennaio 2016, con la quale la società Wala Heilmittel GmbH con sede legale e domicilio fiscale in D-73083 Eckwalden, Bad Bool-Germania, ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.» nella forma e confezione: «Granuli rivestiti» 1 contenitore in vetro da 20 g, a cui è stato attribuito A.I.C. n. 047501010;

Considerato che in data 6 settembre 2016 prot. n. 90396, è stata richiesta da parte di AIFA la presentazione di documentazione integrativa relativa al dossier presentato nel formato CTD;

che in data 2 giugno 2017 prot. n. 64465, l'Azienda ha richiesto la possibilità di uno *switch* nella presentazione della documentazione dal formato CTD alla determina AIFA;

che in data 4 luglio 2018 prot. n. 76307, l'Azienda ha presentato la documentazione secondo determina AIFA nel portale omeopatici;

che in data 23 maggio 2018 prot. n. 58084, è stata richiesta da parte di AIFA la presentazione di documentazione integrativa di qualità e di sicurezza;

che in data 6 luglio 2018 prot. n. 79093, l'Azienda ha depositato la documentazione integrativa richiesta rispondendo parzialmente ad alcune richieste formulate;

che in data 13 agosto 2018 prot. n. 93502 è stata inviata una nota conclusiva comprendente «la richiesta di impegno a *Post Approval Committment*» in cui si richiedeva la presentazione della documentazione integrativa richiesta entro 10 giorni, ed entro 10 giorni per l'accettazione dei *Post Approval Committment*;

che in data 27 agosto 2018 prot. n. 95934, l'Azienda ha integrato la documentazione relativa agli aspetti di qualità e l'impegno a quanto richiesto dal *Post Approval Commitment*.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-*bis*;

Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 20 novembre 2018, prot. n. 127243, con la quale è stato comunicato alla predetta Società il preavviso di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.»;

Viste le osservazioni all'atto di preavviso di diniego succitato, presentate dalla società in data 30 novembre 2018, prot. n. 132340;

Visto il parere non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.», espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta 14-16 gennaio 2019, Verbale CTS n. 5 per le seguenti motivazioni:

1) la sicurezza del prodotto oggetto di rinnovo non è stata dimostrata in quanto:

per i ceppi Dryopteris filix-mas e Taraxacum officinale non si configura adeguato l'approccio LHRD ai fini del trasferimento/supporto della sicurezza per le peculiarità dei prodotti presi come riferimento (omeopatico *vs* omeopatico). Anche i due fogli illustrativi inviati unicamente in lingua tedesca, si riferiscono a prodotti complessi aventi composizione differente rispetto al prodotto oggetto di rinnovo, dei quali, a titolo di esempio, uno di questi riguarda un prodotto con la seguente composizione: *Menthae piperitae folium, Taraxaci radix cum herba, Curcumae xanthorrhizae rizoma, Millefolii herba, Foeniculi amari fructus e Carvi fructus*, completamente diversa da quella di Aquilinum comp.

Per la valutazione della sicurezza non viene indicata l'idoneità della scelta dei ceppi individuati come rappresentativi del prodotto oggetto di valutazione Aquilinum comp.;

per il ceppo *Solidago virgaurea* il dato presentato non è rappresentativo per quanto di seguito indicato. Il dato, estrapolato da un documento riferito all'uso di tale ceppo in prodotti per uso veterinario, non è accettabile in quanto non è stata presentata alcuna informazione sulla comparazione rispetto al suo utilizzo riferito a prodotti per uso umano.

In aggiunta, non è stata dimostrata la sovrapponibilità tra la composizione dell'estratto usato come riferimento, che prevede il riscaldamento, (infuso, solvente d'estrazione: acqua) e l'estratto con il metodo utilizzato per produrre il ceppo del prodotto Aquilinum comp.

A tal proposito l'azienda sostiene la sovrapponibilità del dato dell'infuso con il prodotto oggetto Aquilinum comp. (globuli velati), ribadendo quanto segue «*Solidago virgaurea ex herba ferm 33c is manufactured according to method 33c of the current German Homoeopathic Pharmacopeia (GHP) using honey, lactose monohydrate and purified water as excipients*». Si evidenzia che il tipo di estrazione, che sia effettuata con acqua, miele o etanolo, non prevede comunque il riscaldamento della miscela, previsto invece per l'infusione. Il metodo che prevede il riscaldamento della miscela altera le proprietà chimiche dei composti estratti. La sovrapposizione della composizione fitochimica dei due estratti non è dimostrata e pertanto la criticità resta non risolta;

2) non sono stati inviati i dati di uno studio di stabilità dopo prima apertura, necessario per le forme farmaceutiche multidose;

Ritenuto altresì, che la permanenza del medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.» sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la misura più idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;

Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ed in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1;

Determina:

Art. 1.

*Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Per le motivazioni di cui in premessa, è respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale omeopatico AQUILINUM COMP. nella forma e confezione:

A.I.C. n. 047501010 - «granuli rivestiti» 1 contenitore in vetro da 20 g.

Titolare A.I.C.: Wala Heilmittel GmbH (codice SIS: 1216).

Art. 2.

*Ritiro dei lotti*

Dalla data di efficacia della presente determinazione il medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.», nella confezione di cui all'art. 1, non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere commercializzato.

Art. 3.

*Opposizione al diniego*

Avverso la presente determinazione di diniego, la società Wala Heilmittel GmbH, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, può presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione acquista efficacia dalla data di notifica alla società richiedente il rinnovo dell'A.I.C. e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In caso di inerzia della società (15 giorni dalla data di emissione della determinazione) la presente determinazione acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2019

*Il dirigente:* MARTA

**19A01823**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018.

**Fondo sanitario nazionale 2018. Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.** (Delibera n. 74/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che all'art. 35 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:

*a)* la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;

*b)* la tutela della salute del minore;

*c)* le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

*d)* gli interventi di profilassi internazionale;

*e)* la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;

Visto il comma 561 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, pari a 30,99 milioni di euro, venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista la delibera n. 72 di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2018, che accantona al punto 1. lettera b, numero 5 la somma di euro 30.990.000 per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 11161-P del 27 novembre 2018, concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2018;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2018 sancita nella seduta del 22 novembre 2018 (Rep. atti n. 211/CSR);

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto altresì l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva ed individuale, con particolare riguardo alla tutela della gravidanza e della maternità, alla tutela della salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente, agli interventi di profilassi internazionale, alla profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive ed alla bonifica degli eventuali focolai.

2. La predetta somma di 30.990.000 euro è ripartita tra le predette regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 28 novembre 2018

*Il vice Presidente:* TRIA

*Il segretario:* GIORGETTI

*Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2019*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-171*

ALLEGATO

**FSN 2018 - Ripartizione delle risorse vincolate per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari**

(unità di euro)

| FSN 2018 | Quota Dati SDO 2016 (Dimissioni ospedaliere) | | | | | Quota presenze irregolari | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONI | Codice STP B 100% | Codice STP F 25% | Codice STP G 25% | Totale SDO | Quota riparto (50%) | Irregolari | Quota riparto (50%) | Totale ante comp. Regione Siciliana | Compartecipazione Regione Siciliana | Redistribuzione e compartecipazione Regione Siciliana | Totale Risorse Assegnate |
| Piemonte | 505.666 | 9.111,00 | 0,00 | 514.777,00 | 667.733 | 41.758 | 1.256.782 | 1.924.515,00 | | 69.595 | **1.994.110** |
| Lombardia | 1.673.048 | 11.095,50 | 28.885,25 | 1.713.028,75 | 2.222.021 | 102.046 | 3.071.257 | 5.293.278,00 | | 191.418 | **5.484.696** |
| Veneto | 236.013 | 11.321,25 | 1.403.119,50 | 1.650.453,75 | 2.140.853 | 28.329 | 852.612 | 2.993.465,00 | | 108.251 | **3.101.716** |
| Liguria | 303.401 | 2.046,00 | 11.568,25 | 317.015,25 | 411.210 | 15.636 | 470.593 | 881.803,00 | | 31.888 | **913.691** |
| Emilia Romagna | 327.148 | 3.144,50 | 926.011,50 | 1.256.304,00 | 1.629.589 | 37.403 | 1.125.711 | 2.755.300,00 | | 99.638 | **2.854.938** |
| Toscana | 123.765 | 5.391,00 | 127.715,50 | 256.871,50 | 333.196 | 39.787 | 1.197.461 | 1.530.657,00 | | 55.352 | **1.586.009** |
| Umbria | 56.102 | 3.451,50 | 366.313,50 | 425.867,00 | 552.405 | 9.662 | 290.795 | 843.200,00 | | 30.492 | **873.692** |
| Marche | 59.742 | 4.489,50 | 20.572,75 | 84.804,25 | 110.002 | 12.080 | 363.569 | 473.571,00 | | 17.126 | **490.697** |
| Lazio | 748.301 | 9.702,75 | 0,00 | 758.003,75 | 983.229 | 73.018 | 2.197.607 | 3.180.836,00 | | 115.027 | **3.295.863** |
| Abruzzo | 37.630 | 1.254,75 | 4.442,00 | 43.326,75 | 56.200 | 13.555 | 407.962 | 464.162,00 | | 16.785 | **480.947** |
| Molise | 6.214 | 274,75 | 0,00 | 6.488,75 | 8.417 | 2.066 | 62.180 | 70.597,00 | | 2.553 | **73.150** |
| Campania | 1.126.124 | 3.068,00 | 2.228.720,75 | 3.357.912,75 | 4.355.649 | 51.322 | 1.544.627 | 5.900.276,00 | | 213.369 | **6.113.645** |
| Puglia | 528.050 | 5.080,75 | 60.595,00 | 593.725,75 | 770.139 | 24.677 | 742.698 | 1.512.837,00 | | 54.708 | **1.567.545** |
| Basilicata | 10.620 | 2.213,50 | 3.829,00 | 16.662,50 | 21.613 | 4.019 | 120.959 | 142.572,00 | | 5.156 | **147.728** |
| Calabria | 172.827 | 1.158,00 | | 173.985,00 | 225.681 | 22.321 | 671.790 | 897.471,00 | | 32.455 | **929.926** |
| Sicilia (*) | 754.015 | 4.298,00 | 18.065,00 | 776.378,00 | 1.007.063 | 37.160 | 1.118.397 | 2.125.460,00 | -1.043.813 | | **1.081.647** |
| TOTALE | **6.668.666,00** | **77.100,75** | **5.199.838,00** | **11.945.604,75** | **15.495.000** | **514.839** | **15.495.000** | **30.990.000,00** | **-1.043.813** | **1.043.813** | **30.990.000** |

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.

19A01902

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 14 febbraio 2019, n. **3**.

**Chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).**

*Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano*
*loro sedi*
*Alle province*
*Alle città metropolitane*
*Ai comuni*
*Agli organi di revisione economico-finanziaria*
*e, p.c.*
*Alla Corte dei Conti*
*Segretariato generale*
*Sezione delle autonomie*
*Roma*
*Alla Presidenza del Consiglio dei ministri*
*Segretariato generale*
*Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport*
*Dipartimento della Protezione civile*
*Roma*
*Al Ministero della giustizia*
*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*
*Roma*
*Al Ministero dell'interno*
*Dipartimento per gli affari interni e territoriali*
*Roma*
*Al Gabinetto del Ministro*
*sede*
*All'Ufficio coordinamento legislativo*
*sede*
*All'Ufficio legislativo-economia*
*sede*
*All'Ufficio legislativo-finanze*
*sede*
*All'ISTAT*
*via Cesare Balbo, n. 16*
*Roma*
*All'A.N.C.I.*
*via dei Prefetti, n. 46*
*Roma*
*All'U.P.I.*
*piazza Cardelli, n. 4*
*Roma*
*Al CINSEDO*
*via Parigi, n. 11*
*Roma*
*Alle Ragionerie territoriali dello Stato*
*loro sedi*

PREMESSA.

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare, l'art. 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.

Ciò premesso, nel sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, comma 824, della legge n. 145 del 2018, le regioni a statuto ordinario applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a decorrere dall'anno 2021 e che, conseguentemente, per gli anni 2019 e 2020, continuano ad applicare la normativa di cui all'art. 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti

territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. È prevista, altresì, l'abrogazione dell'art. 43-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012).

Con riferimento al pareggio di bilancio per l'anno 2018, la richiamata legge n. 145 del 2018, prevede:

la conferma, per i soli enti locali, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell'anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli enti nell'anno 2018, sul saldo non negativo riferito al medesimo esercizio (certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019);

la non applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in caso di mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2018, delle sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232 del 2016, fatta eccezione per l'ipotesi di ritardato/mancato invio della certificazione (comma 823);

la conferma, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 (comma 823).

Da ultimo, si chiarisce che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A. Enti assoggettati all'equilibrio di bilancio

A.1 Enti locali e autonomie speciali

L'art. 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Per quanto riguarda il Comune di Roma Capitale, giova ricordare che l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 - che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - prevede che detto ente concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale. Al riguardo, si segnala che, per l'esercizio 2019, l'accordo, perfezionato con nota a firma del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (prot. 24977), chiarisce che anche Roma Capitale è tenuta a garantire l'equilibrio così come declinato dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.

A.2 Regioni a statuto ordinario

Le regioni a statuto ordinario applicheranno le richiamate disposizioni in materia di equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 824 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Il rinvio al 2021 del pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione è frutto dell'intesa sancita dalle stesse regioni con lo Stato di cui al punto n. 5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018.

Il richiamato comma 824 - che recepisce il punto n. 10 del medesimo accordo - precisa che l'efficacia del comma stesso è subordinata, comunque, al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019. Il medesimo comma stabilisce, poi, che decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni divengono comunque efficaci.

Ciò premesso, tenendo conto che le proposte di riparto previste dai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 98 dell'art. 1 delle legge di bilancio 2019, non sono stati trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in tempo utile per sancire l'Intesa prevista entro il 31 gennaio 2019 e che l'ultimo periodo del richiamato comma 824 prevede che le disposizioni divengono comunque efficaci a decorrere dal 15 febbraio 2019, si segnala che, per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario restano assoggettate a tutti gli adempimenti di cui ai commi 466 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, ossia, in particolare, al rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al monitoraggio e alla certificazione nonché alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del predetto saldo e di ritardato o mancato invio della certificazione, mentre le nuove regole sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolate, di cui al comma 820 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, e sull'equilibrio di bilancio di cui al comma 821 della medesima legge, decorrono dall'anno 2021.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare 20 febbraio 2018, n. 5.

B. Verifica dell'equilibrio di bilancio

Come richiamato in premessa, il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che, a decorrere dal 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Giova ricordare che il predetto prospetto consente di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e che di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Ai sensi del comma 820 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, detti enti utilizzano, a decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto «Verifica degli equilibri» di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale). Al riguardo, si segnala che nel corso della riunione della Commissione Arconet del 9 gennaio 2019 sono stati presi in esame gli aggiornamenti degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito delle modifiche intervenute al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.

In particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di «Verifica degli equilibri», di cui al citato allegato 10, che include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l'avanzo o disavanzo d'amministrazione, è stata sottoposta alla valutazione della richiamata Commissione l'ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli obblighi che ai sensi dell'art. 187 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo.

Pertanto, si invitano gli enti a monitorare i decreti di aggiornamento degli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

B.1 Gli strumenti di verifica dell'equilibrio di bilancio

Preliminarmente, occorre ricordare che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Pertanto, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si ritiene utile segnalare che il comma 902 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane previsti dall'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Il comma 903, inoltre, modificando il citato art. 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP. Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Il comma 904, infine, nel modificare l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-*quinquies* nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

C. Monitoraggio e certificazione 2018

Come anticipato nella premessa, l'art. 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, a decorrere dal 2019, prevede la cessazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Per le regioni a statuto ordinario, invece, la cessazione dei predetti adempimenti decorre dall'anno 2021.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, invece, restano fermi:

per le regioni a statuto ordinario, gli obblighi di cui al D.M. 17 dicembre 2018 in materia di «Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario»;

per gli enti locali, ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, nel confermare quanto già rappresentato sull'argomento nella circolare 20 febbraio 2018, n. 5, si richiama l'attenzione degli enti locali, con riferimento agli adempimenti relativi al monitoraggio, sulle modalità di compilazione del relativo prospetto MONIT/18 contenute nel decreto ministeriale 23 luglio 2018, n. 182944, concernente il «Monitoraggio del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2018», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato a seguito dell'emanazione della Circolare 3 ottobre 2018, n. 25, in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti. In proposito, giova ricordare che i dati del monitoraggio, da inserire nel prospetto MONIT/18, già disponibile nell'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it devono essere trasmessi, con riferimento al primo e al secondo semestre 2018, esclusivamente utilizzando la predetta applicazione. Si precisa, poi, che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riferite a ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato Excel, avvalendosi di un apposito file previsto per le autonomie speciali e disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Compilato con i dati di ciascun ente locale, al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, detto file Excel deve essere quindi caricato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, tramite l'apposita funzione «Acquisizione massiva modello» presente sull'applicativo web.

Per quanto concerne, invece, l'obbligo di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, si ritiene utile segnalare che, ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno nuovamente scaricare, compilare e caricare il file Excel relativo al monitoraggio del secondo semestre (MONIT/18) al fine di aggiornare, entro il termine del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), le informazioni del monitoraggio riferite al 31 dicembre 2018 per ciascun ente locale. Resta fermo che per le autonomie speciali la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 degli enti locali ricadenti nel territorio sarà valutata a livello complessivo di comparto.

Quanto, invece, al prospetto e alle modalità di trasmissione della certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2018 per gli enti locali delle altre regioni, si fa presente che ciascun ente è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del Servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito D.M. che verrà emanato ai sensi del comma 470 dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016. La mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine perentorio costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del saldo non negativo 2018.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento è quella indicata nella ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di «Inviato e Protocollato». Gli enti tenuti alla trasmissione della certificazione devono controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo al 31 dicembre 2018, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 1° aprile 2019.

Si sottolinea, inoltre, che è necessaria la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione; pertanto, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali (30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019) e il 30 settembre per le regioni a statuto ordinario.

Decorsi i predetti termini, gli Enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.

Decorsi i termini sopra richiamati, gli enti non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

Giova ricordare, inoltre, che resta confermato, per l'anno 2018, l'obbligo di cui al comma 470-*bis* dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, per gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito di dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, di inviare la certificazione di cui al comma 470 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministero dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. A tal proposito, si ricorda che detti enti sono assoggettati all'obbligo di certificazione anche con riferimento agli anni 2016 e 2017 ai sensi del citato comma 470-*bis*, ultimo periodo.

Pertanto, i predetti enti in stato di dissesto, ai fini della certificazione del saldo non negativo riferito all'anno 2018, devono comunque assolvere gli obblighi riferiti al monitoraggio, compilando il prospetto MONIT/18 al 30 giugno e al 31 dicembre 2018, nei termini e secondo le modalità di cui al citato D.M. n. 182944 del 2018 e indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi, si applica l'art. 250 del TUEL che prevede che, alla data di dichiarazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL, l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.

Da ultimo, si segnala che il comma 825 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 43-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari agli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito finalizzati ad investimenti per la ricostruzione, il miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché il recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, chiarisce che, con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per tali enti, gli obblighi di certificazione di cui al richiamato art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016.

D. Sanzioni

D.1 Sanzioni per ritardato/mancato invio certificazione 2018

Nel sottolineare, preliminarmente, che l'art. 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018, giova segnalare che, poiché restano fermi per gli enti locali, come anzidetto, ai sensi del medesimo comma 823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le sanzioni previste dal comma 475, lettera *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 475, lettera *e)*, della legge n. 232 del 2016.

Il comma 471 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, disciplina, invece, l'ipotesi della mancata trasmissione della certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In tale caso, infatti, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario *ad acta*, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere *e)* ed *f)*. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

In caso di mancata trasmissione da parte del commissario *ad acta* della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno.

D.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento da parte della Corte dei conti del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica 2017 (e anni precedenti) in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, dispone che resta ferma l'applicazione delle sanzioni agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 463 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, restano in vigore, altresì, le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 accertato successivamente ai sensi dell'art. 1, comma 724 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dell'art. 31, comma 28, della legge n. 183 del 2011.

Gli enti che non hanno conseguito il saldo non negativo 2017 restano, pertanto, assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (gli enti locali: alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, al divieto di impegnare spese correnti oltre la misura indicata alla lettera *c)* del medesimo comma, al divieto di indebitamento, al divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, al taglio delle indennità di funzione; le regioni e le province autonome: al versamento, nel triennio successivo, all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato), nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il successivo comma 478 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, chiarisce che i richiamati enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei conti mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

D.3 Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni

I commi da 827 a 830 della legge di bilancio 2019 escludono, in determinate ipotesi, l'applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali per le violazioni della normativa sul patto di stabilità interno e sul pareggio di bilancio. In particolare, l'art. 1 prevede:

al comma 827, la non applicazione della sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 1, comma 475, lettera *e)*, della legge n. 232 del 2016, per le amministrazioni comunali che non hanno conseguito il saldo non negativo 2017 e hanno rinnovato i propri organismi nelle elezioni svoltesi nel giugno 2018;

al comma 828, la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, e all'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015, previste, rispettivamente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e del saldo non negativo per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, limiti agli impegni di spesa corrente, divieto di indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzione di personale, riduzione delle indennità di funzione) per gli enti locali in stato di dissesto o pre-dissesto (piano di riequilibrio pluriennale) al momento in cui la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti. Si segnala che la previsione di non applicazione delle sanzioni di cui al richiamato art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo per l'anno 2016 da parte di enti in stato di dissesto o pre-dissesto accertato dalla Corte dei conti, trova riscontro, altresì, nelle disposizioni di cui al comma 830 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019;

al comma 829, la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, per gli enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (di cui all'art. 258 del TUEL), nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo 2017 è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato.

Da ultimo, giova ribadire che, conformemente alle disposizioni abrogative introdotte dalla legge di bilancio

2019, a decorrere dall'esercizio 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018 e dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2019.

Restano, invece, ferme le sanzioni correlate al mancato adempimento degli altri obblighi previsti dalla disciplina della materia in argomento espressamente richiamati nella presente circolare.

E. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare

L'applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare potrebbe generare da parte degli enti richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Dipartimento è necessario pervengano:

*a)* per gli aspetti generali e applicativi del pareggio di bilancio, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pareggio.rgs@mef.gov.it;

*b)* per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web all'indirizzo assistenza.cp@mef.gov.it. Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8,00-13,00/14,00-18,00;

*c)* per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di pareggio di bilancio e patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: igop.segr.rgs@mef.gov.it;

Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

ANNOTAZIONI FINALI.

Gli atti amministrativi in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali sono consultabili sul sito Internet di cui all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/index.html

*Il Ragioniere generale dello Stato:* FRANCO

**19A01904**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Rettifica della determina n. 829/2018 del 25 maggio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copemyltri»

*Estratto determina n. 329/2019 del 19 febbraio 2019*

Medicinale: COPEMYLTRI.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 829/2018 del 25 maggio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Copemyltri», il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2018:

dopo l'ultimo capoverso del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) allegato alla determina n. 829/2018 del 25 maggio 2018 concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copemyltri», pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 135 del 13 giugno 2018 è aggiunto il seguente capoverso:

«Copemyltri è un medicinale ibrido. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell'indice dei prodotti di MRI: http://mri.medagencies.org/Human/»

*Disposizioni finali*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**19A01761**

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin»

*Estratto determina IP n. 145 del 26 febbraio 2019*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AROMASIN 25 mg coated tablets, 30 coated tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione PL 00057/0930, intestato alla società Pfizer Limited e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: Aromasin «25 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite in blister.

Codice AIC: n. 047266010 (in base 10) 1F2G6U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: 25 mg di Exemestane.

Eccipienti: silice colloidale idrata, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo *A)*, polisorbato, polivinile alcool, simeticone, macrogol 6000, saccarosio, magnesio carbonato leggero, metile paraidrossibenzoato (E218), esteri cetilici della cera, talco, cera carnauba, alcool etilico, gomma lacca, titanio diossido (E171) e ossidi di ferro (E172).

Officine di confezionamento secondario

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: Aromasin «25 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite in blister.

Codice AIC: n. 047266010.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: Aromasin «25 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite in blister.

Codice AIC: n. 047266010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01812**

## Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Drosera-Homaccord»

*Estratto determina AAM/AIC n. 44/2019 del 22 febbraio 2019*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

DROSERA-HOMACCORD.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è la Società Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Dr. Reckeweg-Straße 2-4, 76532 Baden-Baden (Germania).

*Stampati*

1. Le confezioni del medicinale di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento delle scorte*

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Misure di farmacovigilanza*

1. Per il medicinale omeopatico non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza del medicinale omeopatico e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 44/2019 DEL 22/02/2019**

| Codice pratica | Denominazione del medicinale | N. AIC | Descrizione confezione | Tipologia | Componente omeopatico | Produttore responsabile del rilascio lotti | Rinnovo | Regime Fornitura | Classificazione SSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEO/2016/10509 | DROSERA-HOMACCORD | 046367013 | "GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML | complesso | DROSERA 2 DH<br>DROSERA 10 DH<br>DROSERA 30 DH<br>DROSERA 200 DH<br>CUPRUM ACETICUM 4 DH<br>CUPRUM ACETICUM 10 DH<br>CUPRUM ACETICUM 30 DH<br>CUPRUM ACETICUM 200 DH | Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germania | 5 anni | SOP | C |

19A01815

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Tillomed»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 45 del 26 febbraio 2019*

Procedura europea n. DE/H/5525/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVETIRACETAM TILLOMED nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046275018 (in base 10) 1D46GB (in base 32);

«100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 046275020 (in base 10) 1D46GD (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: ogni flaconcino da 5 ml contiene 500 mg di levetiracetam;

eccipienti: sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttori responsabili del rilascio lotti:

Emcure Pharma UK Limited - Basepoint Business Centre, 110 Butterfield, Great Marlings Luton, LU2 8DL, Regno Unito;

Tillomed Pharma GmbH - Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg, Germania.

Indicazioni terapeutiche.

«Levetiracetam» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti e adolescenti a partire dai sedici anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

«Levetiracetam» è indicato come terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini a partire dai quattro anni di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti e adolescenti a partire dai dodici anni di età con Epilessia mioclonica giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai dodici anni di età con Epilessia generalizzata idiopatica.

«Levetiracetam» concentrato per soluzione per infusione rappresenta un'alternativa per i pazienti quando la terapia orale non è temporaneamente possibile.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01816**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Transisoft»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 46 del 26 febbraio 2019*

Procedura europea n. UK/H/6021/001/E/001, UK/H/6021/001/II/004, UK/H/6021/001/IB/003.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TRANSISOFT, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Mayoly Spindler (codice S.I.S. 3020).

Confezioni:

«8,5 g polvere per soluzione orale in bustina» 14 bustine in PAP/LDPE/Al/LDPE - A.I.C. n. 046181018 (in base 10) 1D1BNU (in base 32);

«8,5 g polvere per soluzione orale in bustina» 28 bustine in PAP/LDPE/Al/LDPE - A.I.C. n. 046181020 (in base 10) 1D1BNW (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale in bustina.

Validità prodotto integro: tre anni.

Soluzione ricostituita: usare immediatamente.

Composizione:

principio attivo: ogni bustina contiene 8,5 g di macrogol 3350;

eccipienti: non presenti.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Recipharm Höganäs AB - Sporthallsvägen 6, SE-263 34 Höganäs, Svezia.

Indicazioni terapeutiche: «Transisoft» 8,5 g polvere per soluzione orale in bustina è indicato per il trattamento sintomatico della stipsi cronica negli adulti.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01817**

## Autorizzazione alla somministrazione per via intramuscolare del medicinale per uso umano «Priorix Tetra»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 47 del 26 febbraio 2019*

Procedura europea n. DE/H/0468/001-002/X/092.

Descrizione del medicinale e autorizzazione modalità di somministrazione per via intramuscolare.

È autorizzata la modalità di somministrazione per via intramuscolare del medicinale PRIORIX TETRA nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Confezioni:

038200010 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0.5 ml senza ago;

038200022 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;

038200034 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconcini polvere + 20 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;

038200046 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 50 flaconcini polvere + 50 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;

038200059 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0.5 ml (con 2 aghi);

038200061 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml (con 2 aghi);

038200073 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala di solvente da 0.5 ml;

038200085 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale di solvente da 0.5 ml;

038200097 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 100 flaconcini + 100 fiale di solvente da 0.5 ml.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Composizione:

principio attivo:

virus del morbillo[1] ceppo Schwarz (vivo, attenuato) non meno di $10^{3.0}$ $CCID_{50}$[3];

virus della parotite[1] ceppo RIT 4385, derivato dal ceppo Jeryl Lynn (vivo, attenuato) non meno di $10^{4.4}$ $CCID_{50}$[3];

virus della rosolia[2] ceppo Wistar RA 27/3 (vivo, attenuato) non meno di $10^{3.0}$ $CCID_{50}$[3];

virus della varicella[2] ceppo OKA (vivo, attenuato) non meno di $10^{3.3}$ PFU[4];

eccipienti: il vaccino contiene 14 mg di sorbitolo per dose;

polvere: amminoacidi, lattosio anidro, mannitolo, sorbitolo, medium 199;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche.

«Priorix Tetra» è indicato per l'immunizzazione attiva contro morbillo, parotite, rosolia e varicella nei bambini a partire dagli 11 mesi fino ai 12 anni di età compresi.

La somministrazione a bambini di 9-10 mesi può essere presa in considerazione in circostanze particolari. Vedere paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Nota: l'uso di «Priorix Tetra» deve avvenire secondo le raccomandazioni ufficiali.

La classificazione ai fini della rimborsabilità e la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Priorix Tetra» (A.I.C. n. 038200) è invariata.

*Stampati*

1. Sono approvati il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette, allegati alla presente determina. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al paragrafo stampati, comma 1, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01818**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Datolsigla»

*Estratto determina AAM/AIC n. 48/2019 del 26 febbraio 2019*

Procedura europea: DK/H/2953/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DATOLSIGLA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare AIC: Sigillata Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Fourth Floor, 20 - Margaret Street – Londra W1W8RS - Regno Unito.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al

AIC n. 047040011 (in base 10) 1DVKJC (in base 32).

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al

AIC n. 047040023 (in base 10) 1DVKJR (in base 32).

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al

AIC n. 047040035 (in base 10) 1DVKK3 (in base 32).

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc/al

AIC n. 047040047 (in base 10) 1DVKKH (in base 32).

Validità prodotto integro:

Datolsigla 5 mg compresse rivestite con film

blister in pvc/aclar/pvdc/pvc-al: 2 anni

blister in opa/al/pvc-al: 18 mesi.

Datolsigla 10 mg compresse rivestite con film

blister: 2 anni

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

Datolsigla 5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene 5 mg di solifenacina succinato, equivalenti a 3,8 mg di solifenacina.

Datolsigla 10 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene 10 mg di solifenacina succinato, equivalenti a 7,5 mg di solifenacina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina,

povidone,

crospovidone,

lattosio anidro,

silice colloidale anidra,

magnesio stearato.

Film di rivestimento:

Datolsigla 5 mg compresse rivestite con film:

alcol polivinilico (E1203),

titanio diossido (E171),

macrogol (polietilene glicole 3350),

talco (E553b),

ossido di ferro giallo (E172).

Datolsigla 10 mg compresse rivestite con film:

alcol polivinilico (E1203),

titanio diossido (E171),

macrogol (polietilene glicole 3350),

talco (E553b),

carminio (E120),

ossido di ferro rosso (E172),

ossido di ferro giallo (E172).

Responsabili del rilascio dei lotti:

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Paesi Bassi;

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovica 25, 10 000 Zagreb, Croazia.

*Indicazioni terapeutiche*

Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che possono verificarsi in pazienti con sindrome della vescica iperattiva.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: Il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01819**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina Sigillata»

*Estratto determina AAM/AIC n. 49/2019 del 26 febbraio 2019*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SOLIFENACINA SIGILLATA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Fourth Floor, 20 - Margaret Street - Londra W1W8RS - Regno Unito.

Procedura europea: DK/H/2880/001-002/DC.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046276010 (in base 10) 1D47FB (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046276022 (in base 10) 1D47FQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046276034 (in base 10) 1D47G2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046276046 (in base 10) 1D47GG (in base 32).

Validità prodotto integro:

«Solifenacina Sigillata» 5 mg compresse rivestite con film

blister in PVC/Aclar/PVDC/PVC-AL: due anni;

blister in OPA/Al/PVC-AL: diciotto mesi.

«Solifenacina Sigillata» 10 mg compresse rivestite con film

blister: due anni.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

«Solifenacina Sigillata» 5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene 5 mg di solifenacina succinato, equivalenti a 3,8 mg di solifenacina;

«Solifenacina Sigillata» 10 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene 10 mg di solifenacina succinato, equivalenti a 7,5 mg di solifenacina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina,

povidone,

crospovidone,

lattosio anidro,

silice colloidale anidra,

magnesio stearato.

Film di rivestimento:

«Solifenacina Sigillata» 5 mg compresse rivestite con film:

alcol polivinilico (E1203),

titanio diossido (E171),

macrogol (polietilene glicole 3350),

talco (E553b),

ossido di ferro giallo (E172).

«Solifenacina Sigillata» 10 mg compresse rivestite con film:

alcol polivinilico (E1203),

titanio diossido (E171),

macrogol (polietilene glicole 3350),

talco (E553b),

carminio (E120),

ossido di ferro rosso (E172),

ossido di ferro giallo (E172).

Responsabili del rilascio dei lotti:

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Paesi Bassi;

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovica 25, 10 000 Zagreb, Croazia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che possono verificarsi in pazienti con sindrome della vescica iperattiva.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e seguenti modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01820**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iruxol»

*Estratto determina AAM/PPA n. 195 del 6 marzo 2019*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II:B.I.z) Altra variazione, relativamente al medicinale IRUXOL;

Codice pratica: VN2/2018/32

Si approva l'aggiornamento dell'Active Substance Master File per la sostanza attiva Cloramfenicolo da parte di un fornitore già approvato, relativamente al medicinale IRUXOL, nella forma e confezione sotto elencata:

AIC n. 023905021 - «1% + 60 u.i. unguento» tubo 30 g.

Titolare AIC: T.J. Smith & Nephew Limited con sede legale e domicilio in Po Box 81, Hessle Road, HU3 2BN - Hull (Gran Bretagna)

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determinazione AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01821**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desferal»

*Estratto determina AAM/PPA n. 194 del 6 marzo 2019*

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: A.7), B.II.f.1.a.1), B.II.b.1.b), B.II.b.4.z), B.II.b.4.d), B.II.b.5.c), B.II.d.1.a), B.II.d.1.c), B.II.d.2.e), B.II.d.2.a), B.II.d.2.d), B.II.d.2.z), B.II.b.2.a), B.II.b.3.a), relativamente al medicinale DESFERAL;

Codice pratica: VN2/2018/16

Si approvano le seguenti variazioni:

aggiunta di due nuovi batch sizes del prodotto finito presso il sito Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH;

modifiche minori nel processo di produzione del prodotto finito presso il sito Novartis Pharma Stein AG;

modifiche minori nel processo di produzione del prodotto finito presso il sito Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH;

eliminazione di un IPC dai controlli in-process presso il sito Novartis Pharma Stein AG;

riduzione della shelf-life del prodotto finito da 48 mesi a 36 mesi;

eliminazione del sito alternativo Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH per il controllo qualità del prodotto finito;

aggiunta del sito alternativo Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH per il confezionamento primario del prodotto finito;

aggiunta di due nuovi parametri con i corrispondenti metodi di prova;

aggiunta di 8 impurezze identificate e specificate;

restrizione del limite per impurezze non specificate;

aggiunta di un nuovo test per il prodotto finito;

aggiunta di un test alternativo per il prodotto finito;

eliminazione di un test per il prodotto finito;

modifica minore di tre procedure di prova approvate per il prodotto finito;

aggiornamento di una procedura di prova per renderla conforme alla monografia generale aggiornata della Ph.Eur.;

aggiornamento di una procedura di prova per conformarsi agli standards interni;

aggiunta del sito Novartis Pharma AG Basel come sito di controllo qualità solo per un test;

aggiunta del sito Labor L&S AG per eseguire un IPC control-test.

A seguito delle modifiche richieste, viene modificato il paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

relativamente al medicinale Desferal, nella forma e confezione sotto elencata:

AIC n. 020417022 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi 500 mg+ 10 fiale 5 ml

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determinazione AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01822**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiklid»

*Estratto determina AAM/PPA n. 196 del 6 marzo 2019*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TIKLID.

Codice pratica: VN2/2018/62

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Tiklid» nella forma e confezione: A.I.C. n. 024453021 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, Italia.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A01906**

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Rilascio di *exequatur*

In data 4 marzo 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Francesco Milasi, Console onorario della Repubblica di Belarus in Reggio Calabria.

**19A01824**

## Soppressione del Consolato onorario ed istituzione del Vice Consolato onorario in Scutari (Albania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Scutari (Albania) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Scutari (Albania) un vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Tirana, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Scutari, Malesi e Madhe, Tropje, Has, Kukes, Diber, Mirdite, Lezhe e Puke.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2019

*Il direttore generale:* VARRIALE

**19A01825**

## Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Auckland (Nuova Zelanda)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Lindsey Jones Console onorario in Auckland (Nuova Zelanda), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Wellington;

*f)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Wellington;

*g)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*h)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

*i)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*j)* autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*k)* consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Wellington;

*l)* certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

*m)* vidimazioni e legalizzazioni;

*n)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*o)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Wellington e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Wellington delle ricevute di avvenuta consegna;

*p)* captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Wellington;

*q)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Wellington, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*r)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*s)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Wellington;

*t)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*u)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Wellington;

*v)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Wellington;

*w)* collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Wellington dello schedario dei connazionali residenti;

*x)* tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2019

*Il direttore generale:* VARRIALE

**19A01826**

## Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Salonicco (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Christos Sarantopoulos, Console onorario in Salonicco (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

*f)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

*g)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*h)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*i)* autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*j)* consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

*k)* certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

*l)* vidimazioni e legalizzazioni;

*m)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

*n)* captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

*o)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*p)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

*q)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*r)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

*s)* svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

*t)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*u)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

*v)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

*w)* collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

*x)* tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2019

*Il direttore generale:* VARRIALE

**19A01827**

## Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Seattle (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Elisabetta Valentini, Console onorario in Seattle (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*f)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*g)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*h)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

*i)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*j)* autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*k)* consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*l)* certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

*m)* vidimazioni e legalizzazioni;

*n)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*o)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle ricevute di avvenuta consegna;

*p)* captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*q)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*r)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*s)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*t)* svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in San Francisco, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

*u)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*v)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*w)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*x)* collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco dello schedario dei connazionali residenti;

*y)* tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2019

*Il direttore generale:* VARRIALE

**19A01828**

## Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Salt Lake City (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Michael W. Homer, Console onorario in Salt Lake City (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*f)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*g)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*h)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

*i)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*j)* autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*k)* consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*l)* certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

*m)* vidimazioni e legalizzazioni;

*n)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*o)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle ricevute di avvenuta consegna;

*p)* captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*q)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*r)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*s)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*t)* svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in San Francisco, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

*u)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*v)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*w)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*x)* collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco dello schedario dei connazionali residenti;

*y)* tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2019

*Il direttore generale:* VARRIALE

**19A01829**

## Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Honolulu (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Michele Carbone, Console onorario in Honolulu (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*f)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*g)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*h)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

*i)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*j)* autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*k)* consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*l)* certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

*m)* vidimazioni e legalizzazioni;

*n)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*o)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle ricevute di avvenuta consegna;

*p)* captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*q)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*r)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*s)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*t)* svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in San Francisco, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

*u)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*v)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*w)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*x)* collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco dello schedario dei connazionali residenti;

*y)* tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2019

*Il direttore generale:* VARRIALE

**19A01830**

## Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Portland (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Andrea Bartoloni, Console onorario in Portland (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*f)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*g)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*h)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

*i)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*j)* autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*k)* consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*l)* certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

*m)* vidimazioni e legalizzazioni;

*n)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*o)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle ricevute di avvenuta consegna;

*p)* captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*q)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*r)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*s)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*t)* svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in San Francisco, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

*u)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*v)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*w)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

*x)* collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco dello schedario dei connazionali residenti;

*y)* tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2019

*Il direttore generale:* VARRIALE

**19A01831**

### Presentazione di lettere credenziali

L'8 marzo 2019 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Sergio Romero Pizarro, Ambasciatore della Repubblica del Cile, S.E. Aboukar Abdoulaye Diori, Ambasciatore della Repubblica del Niger, S.E. Todor Stoyanov, Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria e S.E. Jamoliddin Mahmadsaid Ubaidullo, Ambasciatore della Repubblica del Tajikistan (res. a Parigi), i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

**19A01905**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli

Avviso di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise (delibera del Comitato di Indirizzo della Fondazione del 1° marzo 2019) nella Fondazione Banco di Napoli (delibera del Consiglio generale della Fondazione del 4 marzo 2019) - Procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *a)* e lettera *c)* del decreto legislativo n. 153/1999.

Fondazioni partecipanti alla fusione per incorporazione:

Fondazione Banco di Napoli («Fondazione Incorporante»), nella sua qualità di Fondazione di origine bancaria costituita e regolata ai sensi del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, con sede sociale in Napoli, via Tribunali n. 213 - C.a.p. 80139, codice fiscale n. 00397500638 e iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Napoli al n. 1383;

Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise («Fondazione Incorporanda»), nella sua qualità di Fondazione di origine bancaria costituita e regolata ai sensi del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, con sede sociale in Chieti, Palazzo de' Mayo, largo Martiri della Libertà - C.a.p. 66100, codice fiscale n. 93011030694 e iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Chieti al n. 250.

Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori nonché modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni dalle Fondazioni.

In relazione all'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli:

i creditori della Fondazione Incorporanda possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2503, codice civile, ed, al contempo, gli stessi possono ottenere le informazioni sull'esercizio dei propri diritti direttamente presso la sede della Fondazione in Chieti, Palazzo de' Mayo, largo Martiri della Libertà - C.a.p. 66100 Chieti, rivolgendosi al dott. Fabio Marone (pec: fondazionechieti@pec.it - Tel. 0871/331079 - Fax 0871/347606). Il progetto di fusione e i documenti a questo connessi sono liberamente disponibili anche nel seguente sito internet: www.fondazionechieti.it

i creditori della Fondazione Incorporante possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 2503, codice civile, ed, al contempo, gli stessi possono ottenere le informazioni sull'esercizio dei propri diritti direttamente presso la sede della Fondazione in Napoli, via Tribunali n. 213 - C.a.p. 80139 Napoli, rivolgendosi alla dott.ssa Alessandra Piccirillo (pec. fondazione@pec.fondazionebanconapoli.it - Tel. 081/449400 int. 206 - Fax 081/450732). Il progetto di fusione e i documenti a questo connessi sono liberamente disponibili anche nel seguente sito internet: www.fondazionebanconapoli.it

**19A01901**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Determinazione della sanzione al Comune di Olmedo per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014 a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 7 marzo 2019 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione al Comune di Olmedo per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014 a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente nell sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_07-03-2019.pdf

**19A01878**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Primun Gumboro, liofilizzato per somministrazione in acqua da bere per polli».

*Estratto decreto n. 30 del 19 febbraio 2019*

Procedura decentrata n. ES/V/0272/001/DC, ES/V/0272/001/II/001.

Medicinale veterinario ad azione immunologica PRIMUN GUMBORO, liofilizzato per somministrazione in acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. c/o Barcelonés 26, Pla del Ramassa 08520 Les Franqueses del Valles Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Laboratorios Calier S.A. c/o Barcelonés 26, Pla del Ramassa 08520 Les Franqueses del Valles Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 flaconcino da 1000 dosi - A.I.C. n. 105019018;

scatola di plastica con 10 flaconcini da 1000 dosi - A.I.C. n. 105019020.

Composizione:

Principio attivo:

Virus vivo attenuato della bursite infettiva aviare (IBD), ceppo intermedio IBDV_IGS, 3.0-4.5 log10 $EID_{50*}$

*$EID_{50}$ (dose infettante embrione 50%).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli.

Indicazioni terapeutiche:

per l'immunizzazione attiva di polli con anticorpi di derivazione materna (MDA) nei confronti della Bursite Infettiva (malattia di Gumboro) per ridurre la mortalità, la sintomatologia clinica e le lesioni acute alla borsa di Fabrizio.

Inizio dell'immunità: due settimane.

Durata dell'immunità: ventotto giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: due ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**19A01813**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duecto soluzione spot on per cani»

*Estratto decreto n. 31 del 22 febbraio 2019*

Procedura decentrata n. UK/V/0673/001/DC

Medicinale veterinario «DUECTO soluzione spot on per cani».

Titolare A.I.C.: Alfamed, 13e Rue LID 06517 Carros Cedex Francia;

Produttore responsabile rilascio lotti: Alfamed, 13e Rue LID 06517 Carros Cedex Francia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Duecto» 26,8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola

scatola contenente 2 pipette da 0,44 ml - A.I.C. n. 105184016;

scatola contenente 4 pipette da 0,44 ml - A.I.C. n. 105184028;

«Duecto» 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola

scatola contenente 2 pipette - A.I.C. n. 105184030;

scatola contenente 4 pipette - A.I.C. n. 105184042;

«Duecto» 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media

scatole contenente 2 pipette da 2,20 ml - A.I.C. n. 105184055;

scatole contenente 4 pipette da 2,20 ml - A.I.C. n. 105184067;

«Duecto» 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande

scatole contenente 2 pipette da 4,40 ml - A.I.C. n. 105184079;

scatole contenente 4 pipette da 4,40 ml - A.I.C. n. 105184081;

«Duecto» 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante

scatole contenente 2 pipette da 6,60 ml - A.I.C. n. 105184093;

scatole contenente 4 pipette da 6,60 ml - A.I.C. n. 105184105.

Composizione:

«Duecto» 26,8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola

una pipetta da 0,44 ml contiene:

Principi attivi

Fipronil 26,84 mg;

Permetrina 239,8 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Duecto» 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola

una pipetta da 1,1 ml contiene:

Principi attivi

Fipronil 67,1 mg

Permetrina 599,5 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Duecto» 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media

una pipetta da 2,20 ml contiene:

Principi attivi

Fipronil 134,2 mg;

Permetrina 1199,0 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Duecto» 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande

una pipetta da 4,4 ml contiene:

Principi attivi

Fipronil 268,4 mg;

Permetrina 2398,0 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Duecto» 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante

una pipetta da 6,6 ml contiene:

Principi attivi

Fipronil 402,6 mg;

Permetrina 3597,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

nei cani, da utilizzare contro le infestazioni da pulci e/o zecche, quando è anche necessaria un'attività repellente (anti-puntura) contro i flebotomi e/o zanzare.

Pulci:

per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.). Le pulci sui cani vengono uccise entro 24 ore dal trattamento. Un trattamento previene l'infestazione da nuovi parassiti adulti per quattro settimane. Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite allergica da pulci (DAP) quando questa sia stata precedentemente diagnosticata dal medico veterinario.

Zecche:

trattamento delle infestazioni da zecche di *Ixodes ricinus*.

Un trattamento determina, per quattro settimane, una persistente efficacia acaricida contro l'infestazione da zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus* e *Rhipicephalus sanguineus*). Se zecche di specie (*Dermacentor reticulatus* e *Rhipicephalus sanguineus*) sono presenti quando viene applicato il prodotto, non tutte vengono uccise entro 48 ore dal trattamento.

Flebotomi e Zanzare:

un trattamento determina una attività repellente (anti-puntura) contro flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) e zanzare (*Culex pipiens, Aedes aegypti*) per quattro settimane.

Specie di destinazione: cani.

Tempi di attesa: non applicabile.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente dopo l'apertura.

Regime di dispensazione:

la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

**19A01814**

### Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 10 del 23 gennaio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Nell'estratto del decreto n. 10 del 23 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2019, concernente il medicinale veterinario MILBEMAX A.I.C. 103615, titolare A.I.C. Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4 27472, Cuxhaven Germania,

laddove è scritto:

«*omissis* ... MILBEMAX compresse per cani ... *omissis*»;

leggasi:

«*omissis* ... MILBEMAX compresse per cani e gatti ... *omissis*».

**19A01877**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hyogen» emulsione iniettabile per suini.

*Estratto provvedimento n. 117 del 21 febbraio 2019*

HYOGEN, emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104745.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza e Brianza).

Oggetto del provvedimento:

Procedura europea: FR/V/0278/001/II/009

Variazione di tipo II: B.II.e.5.c

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Si modifica il confezionamento del prodotto finito. Viene aggiunto un flacone da 200 ml (A.I.C. n. 104745070) e una confezione di 5 flaconi da 200 ml (A.I.C. n. 104745082).

Per effetto delle suddette modifiche, gli stampati (RCP, foglietto illustrativo, etichetta del confezionamento interno ed esterno) devono essere aggiornati con le suddette modifiche.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A01907**

### Comunicato relativo al provvedimento n. 21 del 18 gennaio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flogostil 0,5% collirio soluzione per cani e gatti».

Nell'estratto del provvedimento n. 21 del 18 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019 concernente il medicinale per uso veterinario «Flogostil 0,5% collirio soluzione per cani e gatti» Titolare A.I.C. Trebifarma S.r.l., via Francesco Nullo, 23 - 16147 (Genova),

laddove è scritto:

«Punto 8 numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Flacone da 10 ml A.I.C. n. 102302015»

leggasi:

«Punto 8 numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Flacone da 10 ml A.I.C. n. 102302027»

**19A01908**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

### Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti per l'anno 2019.

Con decreto n. 3734 del 7 marzo 2019 della direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari è approvato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2019.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

**19A01898**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-068) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.